

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA), con sede legale in Roma, Via Po n. 14, C.F. 97231970589, P. IVA 08183101008, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante Prof. Carlo GAUDIO,, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente,

E

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), con sede legale in Roma, Via Brancati n. 48, C.F. e P. IVA 10125211002, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante Dott. Stefano Laporta,, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente,

PREMESSO CHE

A) Il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria

(in prosieguo: **CREA**)

- è l'Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione nel settore agroalimentare, che valorizza e promuove la ricerca scientifica di base e applicata e l'innovazione, anche attraverso progetti e impianti pilota, al fine di promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile;
- individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche attraverso il miglioramento genetico e l'applicazione e lo sviluppo delle biotecnologie;
- fornisce consulenza ai Ministeri, alle Regioni e Province Autonome, nell'ambito della normativa vigente e favorisce il processo di trasferimento dei risultati ottenuti alle imprese;
- è organizzato in Centri di ricerca che operano, con missioni specifiche, nell'ambito di linee definite nel Piano triennale di attività;
- sviluppa percorsi di innovazione tecnologica, sostiene obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agroalimentari e agroindustriali, favorisce

l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimola sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale, esegue ricerche a favore di imprese del settore agricolo, ittico, forestale e agroindustriale;

- opera in raccordo con le Università, con gli altri enti pubblici di ricerca e con le stazioni sperimentali per l'industria, anche attraverso la stipula di protocolli d'intesa, accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;

E

B) L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

(in prosieguo: ISPRA);

- l'ISPRA svolge attività conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione e le connesse attività di ricerca e sperimentazione; attività di consulenza strategica, di assistenza tecnica e scientifica nonché di informazione, divulgazione, educazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture;
- l'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e delle altre amministrazioni dello Stato sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di reporting, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di indirizzo e coordinamento del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA);
- l'ISPRA e le Agenzie del Sistema Nazionale a rete di Protezione dell'Ambiente, partecipano e realizzano attività di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnica, anche in forma associata tra loro e in concorso con gli altri soggetti operanti nel sistema della ricerca, anche mediante convenzioni stipulate con enti pubblici competenti del sistema della ricerca nazionale per l'acquisizione di specifiche conoscenze necessarie all'assolvimento dei propri compiti di prevenzione, controllo e monitoraggio dell'ambiente;
- l'ISPRA realizza e gestisce il Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA) che, insieme ai Punti Focali Regionali e i sistemi informativi regionali ambientali, costituisce la rete informativa nazionale ambientale denominata SINANET, rete liberamente accessibile a tutti gli enti della pubblica amministrazione, gli enti e laboratori di ricerca, i professionisti e, in generale, a tutti i cittadini;

- ISPRA, con il concorso del SNPA, cura la catalogazione, la raccolta, l'accesso, l'interoperabilità e la condivisione, anche in tempo reale, dei dati e delle informazioni geografiche, territoriali e ambientali generati dalle attività sostenute, anche parzialmente, con risorse pubbliche; dati ed informazioni che devono essere forniti in forma libera e interoperabile.

CONSIDERATO

Che le Parti concordano nel ritenere strategica una loro collaborazione, al fine di concorrere agli obiettivi della difesa dell'ambiente, alla tutela dei suoli, alla sostenibilità delle produzioni agricole, alla conservazione della biodiversità e al rafforzamento dei sistemi di innovazione anche nell'ottica di sviluppo di strategie per l'adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici, a tal fine intendono favorire lo sviluppo di iniziative comuni promuovendo la realizzazione di progetti anche sul piano internazionale, nonché di concorrere ad accrescere le competenze in figure professionali che siano parte attiva operativa nel sistema produttivo o dei controlli.

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente Protocollo d'Intesa contiene norme a carattere generale cui le Parti dovranno fare riferimento in sede di stipula delle convenzioni operative di cui al successivo art. 3.

Per quanto non espressamente disposto dalle future convenzioni operative, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Protocollo d'Intesa.

Art. 2

(Finalità)

Il presente Protocollo di intesa è finalizzato a favorire la collaborazione tra ISPRA e CREA per il raggiungimento di finalità di comune interesse al fine di:

- favorire attività congiunte di ricerca ed innovazione finalizzate all'integrazione delle rispettive conoscenze scientifiche in materia di tutela ambientale, della tutela dei suoli, della sostenibilità delle produzioni agricole, della conservazione della biodiversità e del rafforzamento dei sistemi di innovazione;

- realizzare azioni di disseminazione finalizzate alla comunicazione delle iniziative congiunte, attraverso convegni, seminari e gruppi di studio;
- divulgare informazioni tecnico-scientifiche e di tipo economico anche attraverso pubblicazioni e/o tramite la comunicazione digitale, mettendo a punto sistemi condivisi;
- promuovere e valorizzare iniziative nell'ambito dell'ambiente e della Rete Rurale Nazionale anche di intesa con il MiPAAF, il MiTE, le Regioni e le Province autonome italiane.

Art.3

(Strumenti per l'attuazione del Protocollo d'Intesa)

Le modalità e i termini sulla base dei quali attivare il rapporto di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2 saranno oggetto di specifiche convenzioni operative, volte a disciplinare organicamente i rapporti tra le parti.

Tali convenzioni, corredate da un eventuale allegato tecnico, disciplineranno i compiti, gli obiettivi, gli oneri, il trattamento dei dati personali, la tempistica.

In particolare, le Parti intendono realizzare, mediante specifiche convenzioni attuative:

- condivisione e/o sviluppo congiunto di database, informazioni, conoscenze, valutazioni, monitoraggi, metodologie, tecnologie, indicatori, buone pratiche relative allo stato dell'ambiente, alla sua protezione e allo sviluppo sostenibile delle attività umane, tenendo conto di quanto previsto dai relativi obblighi nazionali, europei e internazionali.
- studi propedeutici e/o progettazione di servizi operativi attinenti all'habitat mapping, al monitoraggio del consumo di suolo agricolo e dell'abbandono colturale, al ciclo biogeochimico dell'azoto e di altri elementi potenzialmente utilizzabili come nutrienti, alla gestione delle risorse idriche, anche con il supporto di metodologie avanzate di remote sensing;
- sviluppo di conoscenza a supporto del monitoraggio e della valutazione della PAC;
- caratterizzazione, stato ed evoluzione dell'uso del suolo e della Superficie Agricola Utilizzata (SAU), anche in relazione all'agricoltura sostenibile ed alle altre dinamiche e caratteristiche territoriali;
- studi e analisi sulle relazioni sussistenti fra cambiamenti globali, inclusi i cambiamenti climatici e le attività agricole e selvicolturali, nonché sul ruolo di queste ultime nelle strategie di mitigazione e adattamento agli stessi cambiamenti inclusa la lotta alla desertificazione;
- studio degli impatti sugli ecosistemi naturali e semi-naturali, indotti dalla produzione agricola e zootecnica e della produzione di biomasse per usi non alimentari;
- collaborazione nelle attività a carattere scientifico in campo ambientale e in particolare finalizzate alla conservazione delle risorse genetiche agricole e forestali;
- collaborazione per lo studio finalizzato all'avanzamento delle metodologie e

tecnologie di previsione, prevenzione, lotta attiva, ricostituzione e monitoraggio delle aree percorse dal fuoco;

- approfondimenti in tema di utilizzo delle risorse genetiche e di equa condivisione dei relativi benefici e di impatti sull'ambiente degli organismi geneticamente modificati;
- analisi, studi, progettazione e valutazione in tema di prevenzione delle perdite e dello spreco alimentare e di sostegno al cambiamento verso regimi alimentari più sostenibili anche ai fini della mitigazione degli effetti ambientali dei sistemi agro-alimentari;
- ogni altro ambito che venga riconosciuto d'interesse dalle parti nel corso di vigenza del presente Protocollo.

Art. 4

(Comitato di indirizzo strategico)

È istituito, entro 30 giorni dalla stipula del presente Protocollo, un Comitato di indirizzo strategico, con il compito di monitorare e di implementare le azioni programmatiche oggetto della collaborazione.

Il Comitato di indirizzo strategico sarà composto da 2 componenti per il **CREA** e da 2 componenti per l'**ISPRA**; le rispettive indicazioni e sostituzioni dei componenti potranno essere eventualmente modificate tramite comunicazione scritta tra le Parti.

Il Comitato al fine di procedere alla conclusione delle convenzioni di cui precedente articolo 3, avrà il compito di definire i temi programmatici sui quali concentrare la collaborazione tra le Parti, nonché la definizione di progetti congiunti, eventualmente anche con altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali contributi economici.

Il Comitato di indirizzo strategico potrà avvalersi per le fasi operative del presente Protocollo, per quanto concerne il **CREA**, del supporto dei propri Centri di ricerca con il proprio personale, anche per la stipula di apposite convenzioni attuative; per quanto concerne l'**ISPRA** del supporto delle articolazioni del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente;

La partecipazione ai lavori del Comitato di indirizzo strategico è da intendersi a titolo gratuito.

Art. 5

(Oneri finanziari)

Il presente Protocollo non comporta di per sé oneri finanziari per le Parti. Ogni definizione delle fonti di finanziamento per le attività da sviluppare, è demandata alle convenzioni attuative di cui agli artt. 3-4.

Art. 6

(Stage e tirocini formativi, impiego di risorse)

Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2 e degli ambiti di cui all'art. 3 del presente Protocollo, **CREA** e **ISPRA** possono attivare stage e tirocini curriculari, di formazione e orientamento, disciplinati da specifiche convenzioni per progetti formativi e messa a disposizione di risorse per lo svolgimento delle iniziative, ai sensi della vigente normativa.

Art. 7

(Obblighi delle Parti)

Ciascuna Parte si impegna a garantire al proprio personale le coperture assicurative previste dalle vigenti norme, nonché a far rispettare al proprio personale coinvolto nelle attività oggetto del Protocollo le norme di sicurezza valide nella sede in cui il personale esplica l'attività in oggetto. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle rispettive sedi.

Art. 8

(Proprietà e utilizzazione dei risultati)

In tali convenzioni attuative, alla luce di quanto riportato all'art. 3 del presente Protocollo d'intesa, saranno indicate le modalità di gestione delle conoscenze pregresse e delle proprietà dei risultati derivanti dalle attività sviluppate congiuntamente dalle Parti.

In relazione ai dati della ricerca ossia ai documenti in formato digitale, diversi dalle pubblicazioni scientifiche, raccolti o prodotti nel corso della ricerca scientifica e utilizzati come elementi di prova nel processo di ricerca, o comunemente accettati nella comunità di ricerca come necessari per convalidare le conclusioni e i risultati della ricerca, le Parti si atterranno al principio "il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario".

Art. 9

(Entrata in vigore e durata)

Il presente Protocollo d'Intesa entra in vigore alla data della sottoscrizione del presente atto ed avrà una durata di 4 (quattro) anni.

Tale Protocollo d'Intesa potrà essere rinnovato per un periodo di eguale durata, previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Art. 10

(Recesso)

Ciascuna delle due Parti potrà recedere dal presente atto in ogni momento, previo preavviso di sei mesi, da comunicarsi alla controparte con lettera raccomandata A.R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

Art. 11

(Oneri fiscali)

Le Parti danno atto che il presente Protocollo redatto in singola copia e sottoscritto con firma digitale, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986.

L'imposta di bollo relativa al presente atto (complessivi euro 16,00) è assolta dalla Parte proponente.

Art. 12

(Trattamento dati personali)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente Accordo ed esclusivamente per le finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa europea e nazionale contenuta nel Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel D.lgs. n.196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e nelle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, in quelle relative ai trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica.

Art. 13

(Responsabilità amministrativa)

CREA e **ISPRA** si impegnano ad adottare, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 14

(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Protocollo d'Intesa, le Parti eleggono il proprio domicilio: l'ISPRA, in Roma, Via Vitaliano Brancati n. 48, Pec: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it ed il CREA, in Roma, Via Po n. 14, Pec: crea@pec.crea.gov.it

Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e dell'art. 15, comma 2-bis, legge 7 agosto 1990 n. 241.

Consiglio per la Ricerca in agricoltura

e l'analisi dell'Economia Agraria

IL PRESIDENTE

Prof. Carlo Gaudio

Istituto Superiore per la Protezione

e la Ricerca Ambientale

IL PRESIDENTE

Dott. Stefano Laporta